

**ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA
tra
MINISTERO DELLA CULTURA – ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI
e
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI LETTERE E
FILOSOFIA**

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” s.m.i., e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e di ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.M. 7 ottobre 2008 che approva il Regolamento dell’Istituto centrale per gli archivi;

VISTO il D. M. 3 febbraio 2022 n. 46 relativo all’organizzazione degli Istituti centrali e altri dotati di autonomia speciale del MIC;

VISTA la Determina n. 14 del Direttore dell’Istituto centrale per gli archivi del 1 aprile 2022;

PREMESSO CHE

- L’Istituto centrale per gli archivi svolge, fra l’altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi, promuove l’elaborazione di standard di descrizione archivistica e linee guida per la realizzazione di sistemi informativi archivistici e cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di rilevanza nazionale;

- Il Dipartimento di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Trento, che ha sede in Trento, via Tommaso Gar, 14, persegue finalità didattiche e di ricerca

CONSIDERATO CHE

- l’Istituto Centrale per gli Archivi coordina la gestione, lo sviluppo e la manutenzione del Sistema informativo degli Archivi di Stato - SIAS, del Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche - SIUSA e del Sistema archivistico nazionale - SAN, che hanno la finalità di rendere accessibile al pubblico la descrizione del patrimonio archivistico statale e non statale e di promuoverne la conoscenza;

- il Dipartimento di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Trento, con particolare riferimento al Laboratorio di Archivistica e Discipline del Documento (LADD), ha in corso attività di ricerca in merito al censimento di fondi archivistici inerenti all’amministrazione di governo della Repubblica di Venezia e alla definizione storico-istituzionale di magistrature venete del Dogado, della Terraferma e dello Stato da Mar;

- è quindi interesse comune dell’Istituto Centrale per gli Archivi e del Dipartimento di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Trento condividere attività di studio e di ricerca e sviluppare strumenti che consentano di approfondire la conoscenza della documentazione prodotta nel corso dei secoli XV-XVIII dalle magistrature di governo operanti nel territorio della Repubblica di Venezia, nonché di puntualizzare i profili storico-istituzionali delle magistrature suddette.

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

tra

il **Ministero della cultura – Istituto Centrale per gli Archivi**, con sede in Roma nel Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, CF 97528810589, di seguito indicato anche come ‘parte’ o ‘ICAR’, rappresentata dal proprio Direttore dott.ssa Elisabetta Reale domiciliata per la carica presso la sede dell’ICAR;

e

l’**Università degli studi di Trento – Dipartimento di lettere e filosofia**, con sede in Trento in via Tommaso Gar, 14 – 38122 (TN), CF 00340520220, di seguito indicato anche come ‘parte’ o ‘Dipartimento’, rappresentato dal Direttore, prof. Marco Gozzi, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, in Trento, via Tommaso Gar, 14;

tutte, nel prosieguo, congiuntamente indicate come ‘parti’

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell’Accordo di cooperazione e finalità)

L’ICAR e il Dipartimento concordano di promuovere iniziative e strumenti che valorizzino l’attività di censimento e ricerca archivistica condotta in archivi pubblici al fine di realizzare descrizioni dei fondi archivistici prodotti da magistrature di governo operanti nel territorio della Repubblica di Venezia nel corso dei secoli XV-XVIII e profili storico-istituzionali inerenti alle dette magistrature, con particolare riferimento alle aree comprese nell’attuale provincia di Belluno e nella regione Friuli-Venezia Giulia, descrizioni destinate a confluire nel contesto dei sistemi informativi archivistici nazionali.

Art. 2

(Impegni delle parti)

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente Accordo di cooperazione – e degli obiettivi di cui all’art. 1, le Parti assumono rispettivamente i seguenti impegni.

Il Dipartimento si impegna a:

- a) individuare e censire gli archivi pubblici contenenti documentazione prodotta dalle magistrature di governo operanti nel territorio della Repubblica di Venezia nei secoli XV-XVIII, con particolare riferimento ai territori dell’attuale provincia di Belluno e della regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) redigere rispettivamente nei sistemi SIAS e SIUSA a seconda della natura statale o non statale del soggetto conservatore, schede descrittive degli archivi censiti, nonché dei loro soggetti produttori e conservatori, secondo le regole di compilazione adottate in quei sistemi;

L’ICAR si impegna a:

- a) fornire ai collaboratori indicati dal Dipartimento l’accesso al *back end* di SIUSA e SIAS al fine di redigere le schede descrittive degli archivi censiti nell’ambito della ricerca archivistica in questione;
- b) predisporre per i collaboratori di cui al punto a) momenti di formazione sui sistemi SIAS e SIUSA e sulle rispettive regole di compilazione;

L’Istituto Centrale per gli archivi si impegna a riconoscere al Dipartimento un contributo di euro 8.000,00 (ottomila,00) per le attività di spettanza di detto Istituto, di cui all’art. 1, comma 1.

Il contributo sarà corrisposto, previa emissione di lettera di richiesta da parte del Dipartimento, secondo i seguenti termini:

- 50 per cento entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione dietro presentazione di un dettagliato piano di attività;

- 50 per cento dopo dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo dietro presentazione di una dettagliata relazione delle attività svolte e consegna dei materiali prodotti;

L'ICAR provvederà al pagamento degli importi previsti previa verifica delle attività svolte e della qualità e congruità dei materiali prodotti.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante accreditamento sul conto di contabilità speciale intestato all'università di Trento e acceso presso la Banca d'Italia, sottoconto infruttifero, tramite operazione di girofondi:

sezione		conto
211	TRENTO	0037034

Art. 3 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula; qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause, previa richiesta scritta da parte del Dipartimento.

Art. 4 (Modalità di collaborazione)

Le Parti collaboreranno ai progetti di comune interesse promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Le Parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione della collaborazione avuta tra le Parti. Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti.

Art. 5 (Modalità di svolgimento dell'Accordo)

Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali delle Parti ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa al proprio personale.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 6 (Responsabilità)

Per il Dipartimento il responsabile scientifico del presente accordo è il prof. Andrea Giorgi; per l'ICAR responsabile del presente accordo è la dott.ssa Elisabetta Reale.

Art. 7
(Obblighi di riservatezza)

Le Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" le Parti rendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento.

Art. 8
(Proprietà)

Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori, la proprietà sui risultati delle ricerche condotte in base alla presente convenzione spetterà congiuntamente alle Parti.

Art. 9
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) Per l'Istituto Centrale per gli Archivi: Direttore, dott.ssa Elisabetta Reale
Viale Castro Pretorio 105, 00185 ROMA - Tel. 06.5190976 - e-mail: mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it

b) Per il Dipartimento di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Trento: Direttore, prof. Marco Gozzi
Via Tommaso Gar, 14 – 38122 Trento (TN) - Tel. 0461-281398 - e-mail: monica.pavan@unitn.it

Art. 10
(Disposizioni generali e fiscali)

Qualsiasi pattuizione che modifichi in tutto o in parte il presente Accordo sarà valida solo se preventivamente concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Il presente accordo è stipulato in forma di scrittura privata firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed è soggetto ad imposta di bollo, a carico del Dipartimento, che provvederà mediante assolvimento virtuale, come da autorizzazione n. 106668/14 dd 23/12/2014.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, le parti rinviano alle normative vigenti.

Letto, approvato, sottoscritto in forma digitale ai sensi della legislazione vigente.

Roma-Trento, data della firma digitale

Per l'Istituto Centrale per gli Archivi
Il Direttore
Dott.ssa **Elisabetta Reale**

Per il Dipartimento di lettere e filosofia
Il Direttore
Prof. **Marco Gozzi**